

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01471/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2024, proposto da Legambiente Aps – Rete Associativa – Ets, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Micaela Chiesa, Umberto Fantigrossi e Diego Aravini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Carrara, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Fantoni e Lucia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Calacatta Zeta S.r.l., In.Gr.A. S.r.l., F.B. Cave S.r.l. Società Unipersonale, Carrara Marble Way, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- ove occorra, del provvedimento prot. n. 43277/2024 del 29 maggio 2024 del Comune di Carrara (MS), Settore 7 Ambiente e Marmo, U.O. 7.1 Servizi

Amministrativi, con il quale il medesimo ha opposto un parziale diniego avverso l'istanza di accesso alle informazioni ambientali ex D. Lgs. 19.08.2005, n. 195, e/o civico ex D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recapitata e consegnata all'Ente, a mezzo comunicazione via p.e.c. del 6 maggio 2023, e da quest'ultimo allibrata al protocollo n. 36463 del 7 maggio 2024;

- del provvedimento prot. n. 0060360/2024 del 24 luglio 2024, del Comune di Carrara (MS), Settore 7 Ambiente e Marmo, U.O. 7.1 Servizi Amministrativi, con il quale – all'esito della procedura di reclamo intentata dinanzi al Difensore Civico della Regione Toscana dall'Associazione odierna Ricorrente avverso il provvedimento di cui al punto che precede ed ignorando l'invito del medesimo Difensore Civico a consentire l'accesso integrale richiesto – l'Ente ha adottato un nuovo provvedimento di parziale diniego avverso la già menzionata istanza di accesso allibrata al protocollo n. 36463 del 7 maggio 2024;

- nonché per la condanna del Comune di Carrara a fornire alla Ricorrente tutti i dati come richiesti nella istanza prot. 36463 del 7 maggio 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carrara;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 la dott.ssa Katuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Rilevato che:

- il presente ricorso veniva notificato dalla parte ricorrente, oltre che al Comune di Carrara, a soli quattro soggetti controinteressati, coincidenti con quattro delle imprese concessionarie/autorizzate all'escavazione di cave ubicate in tutto o in parte nel territorio comunale di Carrara;

Considerato che:

- dagli atti di causa emerge che le imprese titolari di concessione o comunque effettivamente autorizzate all'attività di escavazione su cave presenti nel territorio

comunale, cui l'ente civico comunicava l'istanza di accesso della parte ricorrente, ammontano a sessantuno soggetti, quarantotto dei quali presentavano opposizione all'istanza ostensiva di Legambiente;

- le suddette imprese rivestono tutte (sia che abbiano, sia che non abbiano presentato opposizione in sede procedimentale) la posizione processuale di soggetti controinteressati ai sensi degli artt. 41 e 49 c.p.a., siccome titolari dei dati di cui si chiede l'accesso civico ed ambientale;

- il ricorso non risulta «*manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato*» ai sensi dell'art. 49 comma 2 c.p.a.;

Ritenuto, per quanto esposto:

- che debba essere ordinata alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutte le imprese concessionarie o autorizzate all'esercizio di attività di escavazione delle cave ubicate in tutto o in parte sul territorio del Comune di Carrara, ai sensi dell'art. 49 c.p.a.;

- di precisare, a tal fine, che la parte ricorrente è autorizzata alla notifica del ricorso per pubblici proclami, stante l'elevato numero e la difficile individuazione dei soggetti controinteressati, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione intimata, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Carrara dal quale risulti: (-) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; (-) la denominazione della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata; (-) gli estremi dei provvedimenti impugnati e l'indicazione delle domande svolte, nonché un sunto dei motivi di ricorso; (-) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti "concessionari e/o effettivamente autorizzati all'esercizio di attività di escavazione su cave in tutto o in parte ubicate nel territorio del Comune di Carrara"; (-) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note

sul sito medesimo; (-) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; (-) il testo integrale del ricorso, come allegato, eventualmente oscurato per ragioni di tutela dei dati personali;

B) in ordine alle prescritte modalità il Comune di Carrara ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - *previa consegna, da parte della parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza* - il testo del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: (-) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); (-) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

C) il Comune di Carrara: (-) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza e gli avvisi di cui sopra; (-) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e della presente ordinanza, integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

D) detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni dall'adempimento;

- di rinviare la causa alla camera di consiglio del 19 marzo 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ordina gli adempimenti di cui in motivazione.

Fissa, per la prosecuzione della causa, la camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 con
l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Andrea Vitucci, Primo Referendario

Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE

Alessandro Cacciari

IL SEGRETARIO